

N. [REDACTED] REG.PROV.CAU.

N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

[REDACTED],
rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso
Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47, [REDACTED]

contro

Provincia Autonoma di Trento, rappresentata e difesa dagli avv. Nicolò Pedrazzoli,
Lucia Bobbio e Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in
Roma, via del Viminale, n. 43; Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio

Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico per la Basilicata, Ufficio Scolastico per la Calabria, Ufficio Scolastico per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. n. [REDACTED] della Provincia di Trento [REDACTED], resa tra le parti, concernente concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 93 cattedre per assunzione a tempo indeterminato di personale docente della scuola dell'infanzia

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e di Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio Scolastico per la Basilicata, Ufficio Scolastico per la Calabria, Ufficio Scolastico per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, di Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il

Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha dichiarato in parte improcedibile e in parte ha rigettato il ricorso di primo grado, domanda presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati [REDACTED];

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, i motivi addotti dalle parti appellanti sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti, soprattutto con riguardo al sollevato profilo di disparità di trattamento;


Rilevato, quanto al periculum in mora, che sembra sussistere il pregiudizio di cui all'articolo 98 del codice del processo amministrativo, dal momento che l'esecuzione della sentenza impugnata, comporterebbe un danno grave per le parti appellanti, in particolare per [REDACTED]

[REDACTED], che già risultano nella graduatoria dei vincitori del concorso pubblico straordinario in questione;

Ritenuto che l'appello cautelare vada accolto;

Ritenuto che sussistono le condizioni per dichiarare compensate le spese della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello  e, per l'effetto, sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2014 ,con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA



IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)